

**Comune di BAGNATICA**  
**(provincia di Bergamo)**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione**  
**2016 - 2018**

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le  
*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità*  
*nella pubblica amministrazione*)

# **Parte I**

## **Contenuti generali e riferimenti normativi**

## 1. Premessa

In attuazione dell'articolo 6 della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione* e degli articoli 20 e 21 della *Convenzione Penale sulla corruzione* di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (di seguito legge 190/2012).

La *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione*, è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba:

- ✓ elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- ✓ adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- ✓ vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- ✓ collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (*Groupe d'Etats Contre la Corruption*) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si veda la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## 2. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel presente documento ha un'accezione ampia.

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- ✓ la CIVIT, ora ANAC con funzioni di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- ✓ la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- ✓ il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);

- ✓ la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- ✓ il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera (va) come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- ✓ i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012);
- ✓ La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- ✓ le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- ✓ gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

## 2.1 L'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC (già CIVIT)

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.

Si applica la disciplina introdotta dal D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014 recante trasferimento delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza della Funzione Pubblica all'ANAC, che ha operato una rilevante riorganizzazione dell'Autorità e l'assunzione di funzioni e competenze della soppressa AVCP.

L'Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:

- ✓ collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- ✓ approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- ✓ esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- ✓ esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- ✓ esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

- ✓ riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

E' stato rafforzato dal D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014 il potere sanzionatorio dell'ANAC secondo il Regolamento ANAC del 9.09.2014.

## 2.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il *responsabile della prevenzione della corruzione*.

Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- ✓ entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- ✓ entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ✓ propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- ✓ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.



### 3. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l'approvazione del *Piano nazionale anticorruzione (PNA)* predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal *Comitato Interministeriale*, istituito con DPCM 16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA.

Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione, l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

In data 28.10.2015 con Determinazione ANAC n. 12 l'Autorità ha proceduto all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione partendo, nella premessa, in considerazione delle numerose modifiche normative operate successivamente alla legge 190/2012, nonché della riorganizzazione funzionale dell'ANAC a cui sono state delegate tutte le precedenti funzioni dell'AVCP, dalle numerose criticità rilevate (novità e complessità della normativa, difficoltà organizzative e finanziarie delle amministrazioni, atteggiamento di mero adempimento, sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo politico) nei contenuti del Piano Nazionale previgente, specificando come *"la qualità dei PTCP sembra scontare problematiche e cause strutturali che concernono, da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle amministrazioni e, dall'altra, gli indirizzi del PNA rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni e chiarendo: "I fattori di successo per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, evitando che queste si trasformino in un mero adempimento, sembrano essere la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse tipologie e dimensioni delle amministrazioni, nonché l'investimento nella formazione e l'accompagnamento delle amministrazioni e degli enti nella predisposizione del PTCP"*;

Sono difatti in corso di redazione i decreti attuativi della legge delega n. 124/2015 recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* che dovrà garantire chiarezza, riordino e *"adeguate modifiche legislative"* nelle complesse disposizioni di legge in materia di corruzione, trasparenza e pubblicità al fine di superare le criticità sopra rilevate.

L'ANAC ha comunque individuato in via provvisoria, vale a dire in attesa dell'attuazione della legge delega 124/2015 misure di potenziamento dei Piani.

Esse riguardano:

- ✓ garanzia di una struttura di supporto adeguata per qualità del personale e per mezzi tecnici, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con la *condizione necessaria che tale struttura sia posta effettivamente al servizio dell'operato del Responsabile*;

- ✓ valorizzazione degli obblighi informativi e di collaborazione in sede di mappatura dei processi e dei rischi, redazione, attuazione e controllo da parte dei Responsabili di Servizio in primis ed in genere di tutta la struttura interessata;
- ✓ individuazione delle misure in materia di anticorruzione quali specifici obiettivi, oggetto, dunque, di apposita individuazione nel Piano delle Performance con relativa responsabilità dirigenziale e previsione e coinvolgimento nel Piano degli organi con funzioni di valutazione e/o controllo (OIV o strutture analoghe);
- ✓ individuazione di specifici obiettivi tesi al più rigoroso rispetto da parte dei Responsabili dei doveri del Codice di Comportamento e verifiche periodiche sull'uso dei poteri disciplinari;
- ✓ maggiore qualità e specificità della formazione in materia di corruzione;



#### **4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione**

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)*.

Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all'approvazione dell'organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

La PA devono trasmettere in via telematica, secondo le indicazioni contenute nel PNA (pag. 33), il Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica (gli enti locali anche alla Regione di appartenenza).

Il PTPC reca un nucleo minimo di dati e informazioni che saranno trasmessi in formato elaborabile al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso moduli definiti in raccordo con CIVIT.

#### **4.1. Processo di adozione del PTCP**

Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni seguenti:

- ✓ data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- ✓ individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- ✓ individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- ✓ indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

## 4.2. Gestione del rischio

Questo paragrafo del PTPC contiene:

- ✓ l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "*aree di rischio*";
- ✓ la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- ✓ schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.

### **4.3. Formazione in tema di anticorruzione**

Informazioni contenute in questo paragrafo:

- ✓ indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- ✓ individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

#### **4.4. Codici di comportamento**

Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni in merito a:

- ✓ adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- ✓ indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- ✓ indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.



#### 4.5. Altre iniziative

Infine, secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- ✓ indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- ✓ indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- ✓ elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- ✓ elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- ✓ definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- ✓ elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- ✓ adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- ✓ predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
- ✓ realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- ✓ realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;

- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

#### **4.6. Principi per il potenziamento dei Piani della Corruzione secondo la determinazione 12/2015.**

Le indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC riguardano:

- ✓ l'analisi del contesto esterno ed interno al fine di comprendere le dinamiche territoriali ed organizzative dell'ente procedendo ad una mappatura specifica dei processi, oltre che nelle aree di rischio cd. obbligatorie, altresì in ulteriori quattro aree di rischio e relative allo svolgimento di attività di: a) gestione entrate spese e patrimonio; b) controlli verifiche ispezioni e sanzioni; c) incarichi e nomine; d) affari legali e contenzioso;
- ✓ la valutazione dei possibili rischi esistenti fornita attraverso report informativi, analisi dei dati, sussistenza di procedimenti disciplinari e/o segnalazioni e/ sanzioni e/o sentenze;
- ✓ l'adozione di misure di trattamento del rischio concrete, anche ulteriori rispetto a quelle già fissate dalla legge, che siano fissate nei tempi, nei passaggi, nonché negli indicatori di monitoraggio e di valore attesi, con conseguente responsabilizzazione delle strutture interessate nei limiti della: a) sostenibilità economica e organizzativa delle misure; b) adattamento caratteristiche specifiche dell'organizzazione;
- ✓ rendiconto dei risultati in sede di Piano e di performance dell'ente;

## 5. La trasparenza

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a *“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare *“un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”*.

Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la *“trasparenza”* è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la *“pubblicazione”* (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).

Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione.

Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

La legge delega 124/2015 dovrà operare un generale riordino in materia di trasparenza e di pubblicità.

## 5.1. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Sentite le associazioni rappresentate nel *Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti*, ogni PA deve adottare un *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* (PTTI) da aggiornare annualmente.

Il programma reca le iniziative previste per garantire:

- ✓ un adeguato livello di trasparenza;
- ✓ la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi d'attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal *Piano triennale di prevenzione della corruzione* del quale il programma costituisce, di norma, una sezione.

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l'articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali.

## **5.2. Il PTTI dell'ente**

L'organo esecutivo dell'ente ha approvato il precedente PTTI 2015/2017 in data 28/01/2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2015.

Il PTTI 2016/2018 è un allegato al presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Sarà approvato comunque con distinta e successiva deliberazione della Giunta Comunale alla data odierna.

**Parte II**  
**I contenuti del Piano**

## **1. Processo di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**

### **1.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo**

L'esecutivo ha approvato il PTPC 2015/2017 con deliberazione G.C. n 3/2015. L'aggiornamento per il triennio 2016/2018 e dunque il presente piano è stato approvato alla data odierna con deliberazione G.C. 2/2016, di cui costituisce allegato.

### **1.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione**

Il Segretario Comunale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza ed i Responsabili di settore.

### **1.2. Contesto organizzativo in relazione alle limitate dimensioni demografiche - figura del RPC.**

Nell'ente non vi è alcuna struttura dedicata agli adempimenti in materia di trasparenza e corruzione, né vi sono dei referenti individuati. Gli adempimenti di pubblicazione vengono in pratica gestiti, in collaborazione con il Segretario, ed in relazione ad ambiti di competenza, da dipendenti del Settore Affari Generali e Finanziari (addetti ad altri servizi, quali i Tributi, Ragioneria, Personale, Cimitero, Contratti) ed in parte dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

In Comune di Bagnatica il Segretario Comunale, in servizio per n. 16 ore settimanali, oltre ad essere investito del ruolo di Responsabile della Corruzione e Trasparenza, svolge anche le funzioni di Nucleo di Valutazione. E' inoltre organo unico quale parte pubblica nel Contratto Decentrato. Presta servizio in un altro ente (Comune di Curno) per n. 20 ore settimanali e riveste nello stesso le medesime funzioni di Responsabile della Corruzione e Trasparenza, Nucleo di Valutazione, Presidente dell'Ufficio Disciplinare e organo unico quale parte pubblica nel Contratto Decentrato. Allo stesso sono inoltre attribuite Responsabilità del Servizio Personale, Servizio Archivio e CED. E' inoltre nominato datore di lavoro ex D.lgs. 81/20018. Il medesimo Segretario è inoltre nominato ex L. 56/2014 Segretario dell'Unione comunale dei Colli di cui Bagnatica fa parte. L'Unione in questione conta circa 23 dipendenti, 8 Comuni ed un bacino di circa 35.000,00 abitanti. Le medesime funzioni ( Responsabile della Corruzione e Trasparenza, Presidente di Nucleo di Valutazione, componente di parte pubblica nel Contratto Decentrato e dell'Ufficio Disciplinare).

## **3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione**

Data la contenuta dimensione demografica, dell'ente non sono stati coinvolti "*attori esterni*" nel processo di predisposizione del Piano.



#### **1.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano**

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "amministrazione trasparente" nella sezione ventitreesima "altri contenuti", a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

## **2. Gestione del rischio**

### **2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, dette "aree di rischio"**

Considerando la ripartizione organizzativa dell'ente, in relazione agli aggiornamenti del PNA effettuati con Determinazione n. 12/2015 che ha individuato n. 6 cd. "aree generali" sono state specificate ed adeguate le esistenti aree di rischio.

Occorre evidenziare come le attività di Polizia Locale e le connesse funzioni di controllo, verifica ed ispezione sono trasferiti all'Unione dei Colli.

I controlli sugli atti vengono effettuati e gestiti direttamente dal Segretario Comunale.

L'attività di accertamento e verifica in materia tributaria è esternalizzata.

Procedimenti connessi all'attività di verifica nell'ente possono essere ad esempio ricondotti ai controlli effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza, sulle dichiarazioni relative all'accesso ai contributi.

Le aree di rischio sono dunque aggiornate ed identificate con i procedimenti riconducibili alle seguenti attività:

**AREA A** - acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

**AREA B** - affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).

**AREA C** - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica attiva dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

**AREA D** - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica attiva dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

**AREA E** - controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni: in particolare gestione del processo di verifica delle attestazioni e dichiarazioni relative all'accesso a contributi pubblici;

**AREA F** - Incarichi e nomine: in particolare procedimento di selezione per incarichi professionali;

**AREA G** - Gestione delle entrate, spese e patrimonio: in particolare procedimento per l'acquisizione in economia, tramite affidamento diretto, di dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture;

**AREA H** - Affari Legali e contenzioso;

**AREA I (specifica)** - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;

Presso l'Unione dei Colli è stata costituita la Centrale Unica di Committenza.

Per l'analisi del contesto esterno e del contesto interno sono stati utilizzati i dati e gli studi dei Responsabili di Settore ai fini della redazione del Documento Unico di Programmazione ex D.lgs. 118/2011.

## **2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio**

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio, consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri di cui all'Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine) come potenziati dalla determinazione ANAC n. 12/2015.

B. L'analisi del rischio. In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*".

l'Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "*probabilità*" sono i seguenti:

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

□ frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

□ controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il "gruppo di lavoro" per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "stima della probabilità" (max 5).

B2. Stima del valore dell'impatto. L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto" di potenziali episodi di malaffare.

□ Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

□ Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

□ Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato l'Ente, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

□ Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio. Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione". In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio". Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

D. Il trattamento. Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento". Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

Il PTPC contiene l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

□ la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità quale "sezione" del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori.

Sono inoltre elementi di ulteriori misure anticorruzione, finalizzate alla trasparenza dell'azione della Pubblica amministrazione:

□ l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

□ il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le "misure" specifiche previste e disciplinate dal presente Piano sono descritte nei successivi paragrafi:

3. Formazione; 4. Codice di comportamento; 5. Altre iniziative.

### **3. Formazione in tema di anticorruzione**

#### **3.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione**

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70. L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. Tali Piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e al *Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche* di formazione che redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno. Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

Si rammenta che l'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma restando l'interpretazione resa dal parere della Corte dei conti Emilia Romagna 18/2011/Par per cui le spese di formazione necessarie per corrispondere a precisi obblighi normativi, che non possano essere disattesi o differiti ad altro esercizio non sono soggetti a tale limitazione e l'interpretazione della Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui all'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

□ livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

□ livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda

le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione in Comune di Bagnatica - dunque ulteriore criticità - non ha poteri di spesa in merito alla formazione.

Anche per l'anno 2016 il Comune di Bagnatica ha confermato l'approvazione, tramite Istituto convenzionato con la Provincia - Istituto di Direzione Municipale - di apposito piano di formazione 2015/2016 che prevede anche per l'anno 2016 giornate di formazione sul tema della corruzione e della trasparenza.

### **3.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione**

Vengono individuati tutti i dipendenti nelle aree il cui livello di rischio sia superiore a 6, assegnando ai responsabili, di concerto con il responsabile anticorruzione, l'individuazione del programma formativo opportuno. La Scuola della Pubblica Amministrazione non risulta ancora operante nei confronti degli enti locali.

Il Piano formativo approvato 2015/2016 coinvolge tutti i dipendenti ed anche gli amministratori (sindaco, giunta, e componenti del consiglio comunale) con alcune sessioni, non necessariamente specifiche in materia di corruzione e trasparenza, dedicate agli stessi.

### **3.3. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione**

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 3.2.

## **4. Codice di comportamento**

### **4.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e il servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

Conseguentemente, la Giunta comunale, ha approvato il suddetto piano, non essendo pervenute osservazioni esterne in merito dopo la comunicazione alle associazioni sindacali e la pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale dell'ente.

## **4.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento**

Trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

## **5. Altre iniziative**

### **5.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I) quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Tuttavia la dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali fungibili all'interno dell'ente, specialmente per quanto riguarda i responsabili, salvo la realizzazione di gestioni associate tra più enti od unioni di comuni.

### **5.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato.**

In tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente sarà escluso il ricorso all'arbitrato.

### **5.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti**

Il Comune di Bagnatica applicato, in relazione alle dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi per i Responsabili dei Servizi, la disciplina del decreto legislativo 39/2013, articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, articolo 60 del DPR 3/1957 e Codice di comportamento dei dipendenti provvedendo alle pubblicazioni previste dalla legge.

### **5.4. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto**

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i*

*successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

### **5.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

*"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".*

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

### **5.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)**

L'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA - Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

1. la tutela dell'anonimato;
2. il divieto di discriminazione;
3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

Per completezza si riportano i paragrafi B.12. 1,2 e 3 dell'Allegato 1 del PNA:

*"B.12.1 - Anonimato.*

*La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.*

*La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.*

*Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:*

*consenso del segnalante;*

*la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;*

*la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.*

*La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).*

*Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.*

**B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.**

*Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.*

*Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:*

*deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;*

*il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;*

*all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;*

*può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti*



*nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;*

*può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;*

*può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria*

*e/o al ripristino immediato della situazione precedente;*

*l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;*

*il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.*

#### **B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.**

*Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.*

### **5.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

### **5.9. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, laddove non rientranti in una normativa specifica che li disciplini, sono elargiti, in relazione agli ambiti, in relazione alle condizioni e secondo la disciplina dei diversi regolamenti previsti dall'articolo 12 della legge 241/1990 in relazione alle normative specifiche. Tali regolamenti sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “*amministrazione trasparente*”, Provvedimenti nonché nella parte relativa a “*Contributi, sovvenzioni...*” secondo il D.lgs. 33/2013, oltre che all'Albo online laddove richiesto.

### **5.10. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi dell'ente. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente".

#### **5.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività di appalto/servizi/forniture**

Occorre indicare come ad oggi tutti le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori superiori ai 1.000,00 euro siano gestiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis, vale a dire in relazione alle soglie di appalto dei lavori e dei servizi ed alla realtà dei Comuni di minore dimensione demografica come il Comune di Bagnatica, interamente gestiti su piattaforme telematiche tramite soggetti aggregatori di riferimento. Il soggetto aggregatore individuato e qualificato dalla Regione Lombardia è ARCA- SINTEL. Vi è dunque una pressochè totale tracciabilità delle Ditte qualificate, di quelle invitate e di quelle che hanno visto aggiudicarsi appalti pubblici.

Si daranno comunque indicazioni ai Responsabili, anche in relazione alla disciplina che sarà introdotta con il nuovo Codice degli Appalti, di costituire con avviso pubblico un albo telematico dei fornitori di beni e servizi e lavori in modo tale da evitare il processo, connotato da discrezionalità, delle indagini informali di mercato per gli inviti a procedura negoziata.

#### **5.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività di ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i responsabili collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Nel piano degli obiettivi/piano delle performance per il 2016, che sarà approvato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione secondo la disciplina del Testo unico degli Enti Locali come modificata dal D.lgs. 118/2011, sarà indicato quale obiettivo specifico assegnato ad ogni Responsabile la collaborazione con il RPC al monitoraggio circa l'applicazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione secondo le direttive fornite dal Responsabile medesimo, nonché in merito alla elaborazione ed esecuzione del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità.

Tale obiettivo si sostanzierà esemplificativamente, e per lo più attraverso l'attività di controllo sugli atti ex legge 147/2013, con le seguenti azioni:

a) di tipo ispettivo:

- richiesta di trasmissione atti;
- verifiche sulle clausole di contratti e disciplinari;
- verifiche sul portale telematico di gestione delle procedure di gara, dei soggetti e ditte invitate;

b) di tipo propositivo collaborativo:

- redazione ed aggiornamento schede di mappatura dei rischi entro il 31.12.2016;
- proposte circa introduzioni o modifiche per particolari processi o procedimenti non inseriti nel Piano e/o non ben specificati;

c) di tipo preventivo:

- incontri di formazione/informazione, nel numero di due annui, tenuti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con i Responsabili dei Servizi;

### **5.13 Attività di controllo.**

L'attività di controllo è da sempre stata coordinata con le disposizioni di cui al Piano della Corruzione ed è considerata, in relazione alle modeste dimensioni demografiche, alla pressochè inesistente struttura organizzativa dell'ente ed ai carichi di lavoro del RPC, la principale misura adottata.

In relazione agli obiettivi di cui sopra e compatibilmente con i tempi tale attività sarà rafforzata ed orientata alle nuove aree di rischio generali indicate dall'aggiornamento del PNA.

### **5.14. Azioni di riordino e trasmissione dati sulla trasparenza**

Nonostante le criticità riscontrate in relazione all'impossibilità di ottemperare in maniera completa, in assenza di personale dedicato, a tutti gli adempimenti previsti dal Dlgs. 33/2013, per il 2016 - ferma restando l'implementazione dei dati che dovessero risultare mancanti in sede di attestazione 2015 sulla Trasparenza - si provvederà, nel momento in cui sarà emanato il decreto di riordino in materia di corruzione, pubblicità e trasparenza come previsto dalla legge delega 124/2015, alla redazione di una check list di tutti gli adempimenti di competenza del Comune suddividendo la richiesta di dati in relazione ad ogni settore. Ciò costituirà obiettivo di performance come descritto nel punto 5.12.

### **5.15. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

In conformità al PNA (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

### **5.16 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

L'applicazione di tale misura dovrà essere verificata alla luce della giurisprudenza e degli orientamenti relativi più recenti che hanno messo in dubbio la legittimità di tali ulteriori obblighi e/o clausole contrattuali.

#### **5.17. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato, compatibilmente con le ridotte dimensioni dell'ente e dell'organico, in seno al controllo interno sugli atti effettuato dal Segretario.

# **Parte III**

## **Analisi del rischio**

## 1. Analisi del rischio

Il Comune di Bagnatica è un ente con meno di 5.000 abitanti e con un organico ridotto. Le aree individuate sono tre e ricomprendono: i Servizi Sociali - Istruzione - Anagrafe e Stato Civile; la Gestione del Territorio, Manutenzione, Lavori Pubblici, Urbanistica Edilizia Privata; Affari Generali e Finanziario- Tributi - Personale -Segreteria - Contratti- Cimitero;

Non sono ad oggi intervenute variazioni nell'organico e nella organizzazione delle aree, né dunque subisce modifiche la mappatura dei rischi in relazione ai settori di competenza.

Le schede ed i procedimenti mappati vengono aggiornati in relazione agli aggiornamenti del PNA.

A norma della Parte II - capitolo 2 "*gestione del rischio*" del presente Piano 2016/2018 si conferma l'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo in via generale:

**AREA A** - acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

**AREA B** - affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).

**AREA C** - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica attiva dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

**AREA D** - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica attiva dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

**AREA E** - controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni: in particolare gestione del processo di verifica delle attestazioni e dichiarazioni relative all'accesso a contributi pubblici;

**AREA F** - Incarichi e nomine: in particolare procedimento di selezione per incarichi professionali;

**AREA G** - Gestione delle entrate, spese e patrimonio: in particolare procedimento per l'acquisizione in economia, tramite affidamento diretto, di dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture;

**AREA H** - Affari Legali e contenzioso;

**AREA I (specifica)** - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;

La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II - capitolo 2 "*gestione del rischio*".

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- A. L'identificazione del rischio
- B. L'analisi del rischio
  - B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
  - B2. Stima del valore dell'impatto
- C. La ponderazione del rischio
- D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le seguenti attività riferibili alle aree A - I.

**Nelle schede depositate agli atti** sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per

- ✓ la valutazione della probabilità;
- ✓ la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la "*valutazione del rischio*" connesso all'attività.

Area	Attività o processo	Probabilità	Impatto	Rischio
I	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,00	1,75	7,00
I	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
F	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,50	5,25

<b>G</b>	<b>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture in economia</b>	<b>2,83</b>	<b>1,50</b>	<b>4,25</b>
<b>E</b>	<b>Gestione del processo di verifica delle attestazioni e dichiarazioni relative all'accesso a contributi pubblici</b>	<b>2,17</b>	<b>1,75</b>	<b>3,79</b>
<b>A</b>	<b>Concorso per l'assunzione di personale</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>3,75</b>
<b>D</b>	<b>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>3,75</b>
<b>H</b>	<b>Affari legali e contenzioso</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>3,75</b>
<b>C</b>	<b>Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</b>	<b>2,83</b>	<b>1,25</b>	<b>3,54</b>
<b>B</b>	<b>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</b>	<b>2,33</b>	<b>1,25</b>	<b>2,92</b>
<b>C</b>	<b>Permesso di costruire</b>	<b>2,33</b>	<b>1,25</b>	<b>2,92</b>
<b>A</b>	<b>Concorso per la progressione in carriera del personale</b>	<b>2,00</b>	<b>1,25</b>	<b>2,50</b>

Ad integrazione e completamento del PTPC, ed allo scopo di rendere comprensibili i valori di cui sopra (perlomeno le modalità di calcolo), si allegano le schede di valutazione del rischio delle attività analizzate.

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Esse sono individuate specificamente nella Parte II del presente Piano. Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure. Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori: a) livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; b) obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; c) impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.



Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio. Sarà dunque verificata anche da parte del Nucleo di Valutazione in sede di rendicontazione degli obiettivi di performance.

## AREA A

### Concorso per l'assunzione di personale Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<b>Critero 1: discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	<b>2</b>
<b>Critero 2: rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	<b>5</b>
<b>Critero 3: complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<b>1</b>
<b>Critero 4: valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<b>5</b>
<b>Critero 5: frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5	<b>1</b>
<b>Critero 6: controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 <b>punteggio assegnato 1</b>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 2,50 (15/5)**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

## AREA A

### Concorso per l'assunzione di personale Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa il 80% = 4  fino a circa il 100% = 5</p>	1
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5</p>	1
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	1
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	3

**Valore stimato dell'impatto = 1,50**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 3,75**

## AREA A

### Concorso per la progressione di carriera del personale Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<b>Critero 1: discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	<b>4</b>
<b>Critero 2: rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	<b>2</b>
<b>Critero 3: complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<b>1</b>
<b>Critero 4: valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<b>3</b>
<b>Critero 5: frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5	<b>1</b>
<b>Critero 6: controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 <b>punteggio assegnato 1</b>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 2,00**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

## AREA A

### Concorso per la progressione di carriera del personale Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa il 80% = 4  fino a circa il 100% = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	<b>0</b>
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	<b>3</b>

**Valore stimato dell'impatto = 1,25**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 2,50**

## AREA B

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture

### Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: discrezionalità</b>                      Il processo è discrezionale?                      No, è del tutto vincolato = 1                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                      E' altamente discrezionale = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                      Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p>	<b>5</b>
<p><b>Criterio 3: complessità del processo</b>                      Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                      No, il processo coinvolge una sola PA = 1                      Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                      Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 4: valore economico</b>                      Qual è l'impatto economico del processo?                      Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                      Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p>	<b>5</b>
<p><b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                      Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?                      No = 1                      Sì = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 6: controlli</b>                      Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                      Sì, è molto efficace = 2                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                      Sì, ma in minima parte = 4                      No, il rischio rimane indifferente = 5</p> <p><b>punteggio assegnato 1</b></p>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 2,33**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

## AREA B

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta(o ristretta) di lavori, servizi, forniture

### Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                      Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)                      fino a circa il 20% = 1                      fino a circa il 40% = 2                      fino a circa il 60% = 3                      fino a circa il 80% = 4                      fino a circa il 100% = 5</p>	1
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>                      Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                      No = 1                      Si = 5</p>	1
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                      Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                      No = 0                      Non ne abbiamo memoria = 1                      Sì, sulla stampa locale = 2                      Sì, sulla stampa nazionale = 3                      Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4                      Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	0
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                      A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                      a livello di addetto = 1                      a livello di collaboratore o funzionario = 2                      a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                      a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                      a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	3

**Valore stimato dell'impatto = 1,25**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 2,92**

## AREA C

### Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<b> Criterio 1: discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	<b>1</b>
<b> Criterio 2: rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	<b>5</b>
<b> Criterio 3: complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<b>1</b>
<b> Criterio 4: valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<b>5</b>
<b> Criterio 5: frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Sì = 5	<b>1</b>
<b> Criterio 6: controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 <b>punteggio assegnato 1</b>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 2,33**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



## AREA C

### Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa lo 80% = 4  fino a circa il 100% = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	<b>0</b>
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	<b>3</b>

**Valore stimato dell'impatto = 1,25**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 2,92**

## AREA C

Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazioni paesaggistiche

### Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: discrezionalità</b>                      Il processo è discrezionale?                      No, è del tutto vincolato = 1                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                      E' altamente discrezionale = 5</p>	<b>3</b>
<p><b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                      Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p>	<b>5</b>
<p><b>Criterio 3: complessità del processo</b>                      Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                      No, il processo coinvolge una sola PA = 1                      Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                      Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5</p>	<b>2</b>
<p><b>Criterio 4: valore economico</b>                      Qual è l'impatto economico del processo?                      Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                      Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p>	<b>5</b>
<p><b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                      Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?                      No = 1                      Sì = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 6: controlli</b>                      Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                      Sì, è molto efficace = 2                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                      Sì, ma in minima parte = 4                      No, il rischio rimane indifferente = 5</p> <p><b>punteggio assegnato 1</b></p>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 2,83**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

## AREA C

Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

### Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                      Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)                      fino a circa il 20% = 1                      fino a circa il 40% = 2                      fino a circa il 60% = 3                      fino a circa il 80% = 4                      fino a circa il 100% = 5</p>	1
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>                      Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                      No = 1                      Si = 5</p>	1
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                      Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                      No = 0                      Non ne abbiamo memoria = 1                      Sì, sulla stampa locale = 2                      Sì, sulla stampa nazionale = 3                      Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4                      Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	0
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                      A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                      a livello di addetto = 1                      a livello di collaboratore o funzionario = 2                      a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                      a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                      a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	3

**Valore stimato dell'impatto = 1,25**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 3,54**

## AREA D

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

### Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<b>Critero 1: discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	<b>4</b>
<b>Critero 2: rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	<b>5</b>
<b>Critero 3: complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<b>1</b>
<b>Critero 4: valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<b>3</b>
<b>Critero 5: frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Sì = 5	<b>1</b>
<b>Critero 6: controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 <b>punteggio assegnato 1</b>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 2,50**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

## AREA D

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

### Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa lo 80% = 4  fino a circa il 100% = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	<b>3</b>

**Valore stimato dell'impatto = 1,50**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 3,75**

## AREA E

Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni: gestione del processo di verifica delle attestazioni e dichiarazioni relative all'accesso a contributi pubblici;

### Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<b>Critero 1: discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	<b>2</b>
<b>Critero 2: rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	<b>5</b>
<b>Critero 3: complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<b>1</b>
<b>Critero 4: valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<b>3</b>
<b>Critero 5: frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Sì = 5	<b>1</b>
<b>Critero 6: controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 <b>punteggio assegnato 1</b>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 2,17**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

## AREA E

Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni: gestione del processo di verifica delle attestazioni e dichiarazioni relative all'accesso a contributi pubblici

### Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa il 80% = 4  fino a circa il 100% = 5</p>	<b>2</b>
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	<b>3</b>

**Valore stimato dell'impatto = 1,75**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 3,79**

## AREA F

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art.7 Dlgs. 165/2001)

### Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<b>Critero 1: discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	<b>4</b>
<b>Critero 2: rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	<b>5</b>
<b>Critero 3: complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<b>1</b>
<b>Critero 4: valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<b>5</b>
<b>Critero 5: frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5	<b>5</b>
<b>Critero 6: controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 <b>punteggio assegnato 1</b>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 3,50**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



## AREA F

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 D.lgs. 165/2001)

### Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa il 80% = 4  fino a circa il 100% = 5</p>	1
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5</p>	1
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	1
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	3

**Valore stimato dell'impatto = 1,50**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 5,25**

## AREA G

Attività/processo: affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 del Dlgs. 163/2006

### Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: discrezionalità</b>                      Il processo è discrezionale?                      No, è del tutto vincolato = 1                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                      E' altamente discrezionale = 5</p>	<b>4</b>
<p><b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                      Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p>	<b>5</b>
<p><b>Criterio 3: complessità del processo</b>                      Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                      No, il processo coinvolge una sola PA = 1                      Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                      Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 4: valore economico</b>                      Qual è l'impatto economico del processo?                      Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                      Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p>	<b>5</b>
<p><b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                      Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?                      No = 1                      Sì = 5</p>	<b>1</b>
<p><b>Criterio 6: controlli</b>                      Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                      Sì, è molto efficace = 2                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                      Sì, ma in minima parte = 4                      No, il rischio rimane indifferente = 5</p> <p><b>punteggio assegnato 1</b></p>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 2,83**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

## AREA G

Attività/processo: affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 del Dlgs. 163/2006

### Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                      Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)                      fino a circa il 20% = 1                      fino a circa il 40% = 2                      fino a circa il 60% = 3                      fino a circa il 80% = 4                      fino a circa il 100% = 5</p>	1
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>                      Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                      No = 1                      Si = 5</p>	1
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                      Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                      No = 0                      Non ne abbiamo memoria = 1                      Sì, sulla stampa locale = 2                      Sì, sulla stampa nazionale = 3                      Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4                      Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	1
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                      A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                      a livello di addetto = 1                      a livello di collaboratore o funzionario = 2                      a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                      a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                      a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	3

**Valore stimato dell'impatto = 1,50**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 4,25**

# AREA H

## Affari legali e contenzioso

### Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<b>Critero 1: discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	<b>2</b>
<b>Critero 2: rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	<b>5</b>
<b>Critero 3: complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<b>1</b>
<b>Critero 4: valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<b>5</b>
<b>Critero 5: frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Sì = 5	<b>1</b>
<b>Critero 6: controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 <b>punteggio assegnato 1</b>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 2,50**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

# AREA H

## Affari legali e contenzioso

### Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa lo 80% = 4  fino a circa il 100% = 5</p>	1
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5</p>	1
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	1
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	3

**Valore stimato dell'impatto = 1,50**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 3,75**

# AREA I

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

## Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<b>Critero 1: discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	5
<b>Critero 2: rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
<b>Critero 3: complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	3
<b>Critero 4: valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	5
<b>Critero 5: frazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5	5
<b>Critero 6: controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 <b>punteggio assegnato 1</b>	1

**Valore stimato della probabilità = 4,00**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

# AREA I

## Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

### Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>            Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)            fino a circa il 20% = 1            fino a circa il 40% = 2            fino a circa il 60% = 3            fino a circa lo 80% = 4            fino a circa il 100% = 5</p>	2
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>            Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?            No = 1            Si = 5</p>	1
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>            Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?            No = 0            Non ne abbiamo memoria = 1            Si, sulla stampa locale = 2            Si, sulla stampa nazionale = 3            Si, sulla stampa locale e nazionale = 4            Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	1
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>            A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?            a livello di addetto = 1            a livello di collaboratore o funzionario = 2            a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3            a livello di dirigente d'ufficio generale = 4            a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	3

**Valore stimato dell'impatto = 1,75**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 7,00**

# AREA I

provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

## Valutazione della probabilità

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: discrezionalità</b>                      Il processo è discrezionale?                      No, è del tutto vincolato = 1                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                      E' altamente discrezionale = 5</p>	<b>4</b>
<p><b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                      Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                      No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5</p>	<b>5</b>
<p><b>Criterio 3: complessità del processo</b>                      Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                      No, il processo coinvolge una sola PA = 1                      Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                      Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5</p>	<b>3</b>
<p><b>Criterio 4: valore economico</b>                      Qual è l'impatto economico del processo?                      Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                      Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5</p>	<b>5</b>
<p><b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                      Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?                      No = 1                      Sì = 5</p>	<b>5</b>
<p><b>Criterio 6: controlli</b>                      Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                      Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                      Sì, è molto efficace = 2                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                      Sì, ma in minima parte = 4                      No, il rischio rimane indifferente = 5  <b>punteggio assegnato 1</b></p>	<b>1</b>

**Valore stimato della probabilità = 3,83**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



# AREA I

## Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

### Valutazione dell'impatto

CRITERI	PUNTEGGI
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  fino a circa il 60% = 3  fino a circa lo 80% = 4  fino a circa il 100% = 5</p>	2
<p><b>Criterio 2: impatto economico</b>  Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5</p>	1
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>	1
<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	3

**Valore stimato dell'impatto = 1,75**

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

**Valutazione complessiva del rischio (probabilità x impatto) = 6,71**